



Servizio SVILUPPO ECONOMICO

Ordinanza N. 179 del 14.12.2009

Oggetto **DEROGHE all'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE, FESTIVA per l'anno 2010 per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.**

IL SINDACO

Premesso che le disposizioni della presente ordinanza **NON SI APPLICANO** alle seguenti tipologie di attività, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva:

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- vendita di stampa quotidiana e periodica;
- gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie e simili;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- sale cinematografiche.

Vista la **L.R. Marche, n.27/2009 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)**, ed in particolare l'**art.55 (ORARI)** che testualmente recita:

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono **restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.**
2. Il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza e limitatamente alle aree interessate da tali eventi, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone. In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.
3. **Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva.**
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa **devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:**
 - a) **1° maggio;**
 - b) **25 aprile;**
 - c) **25 dicembre;**
 - d) **26 dicembre;**
 - e) **1° gennaio;**
 - f) **Pasqua.**
5. I Comuni, previa concertazione con le associazioni sindacali e di categoria, disciplinano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva, le quali **non possono superare il numero massimo di ventitre giornate annue, elevabili a ventisei**, previo accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. I Comuni possono superare i limiti massimi previsti al comma 5 relativamente alle attività commerciali operanti all'interno di:
 - a) *centri storici, come delimitati dalla zona A del piano regolatore generale (PRG) comunale;*
 - b) *zone del lungomare, che il Comune individua entro il limite massimo di metri 250 dalla battigia;*
 - c) *territori situati all'interno dei confini dei parchi o delle aree protette;*
 - d) *comuni montani sotto i 2.500 abitanti;*
 - e) *centri e nuclei abitati inferiori a 500 abitanti dei comuni montani diversi da quelli della lettera d).*
7. **I Comuni individuano le deroghe domenicali e festive di cui al comma 5 di concerto con gli altri comuni limitrofi o dello stesso bacino commerciale.**
8. I Comuni, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, disciplinano gli orari e le deroghe in attuazione di quanto previsto dal presente articolo **entro il mese di novembre** di ogni anno e inviano i relativi dati alla Giunta regionale **entro il 15 dicembre successivo.**
9. La Giunta regionale, previa diffida, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede a disciplinare gli orari e le deroghe per i Comuni che non adempiono nei termini di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10. I Comuni definiscono le modalità per permettere agli esercizi del settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.
11. I Comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
- rivendite di generi di monopolio;
 - esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
 - esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
 - vendita di stampa quotidiana e periodica;
 - gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie e simili;
 - esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
 - sale cinematografiche.

Vista la nota prot.n.0669269 del 25.11.2009 inviata dalla Regione MARCHE- P.F. Commercio e Tutela dei Consumatori – protocollata al n.17704 _in data 26.11.2009 dalla quale, tra l'altro, si rileva che:

- l'art.55 della L.R. n.27/2009 entra subito in vigore;
- il termine per l'adozione dell'Ordinanza da parte del Sindaco, per il corrente anno, è posticipato al 15 dicembre;
- la trasmissione dell'ordinanza alla Regione, per il corrente anno, è posticipato al 30 dicembre;

Visti:

- il D.P.R. 24/7/77 n. 616;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 ed in particolare l'art.50, comma 7;
- la Legge 07/08/1990 n. 241, nonché le successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto che la Regione Marche, con deliberazione della Giunta n. 1969 del 23.11.2009 ha approvato le date delle vendite di fine stagione per l'anno 2010:

- **INVERNALI**dal 02 gennaio al 1° marzo;
- **ESTIVE**.....dal 07 luglio al 30 settembre;

Dato atto che in data 25.11.2009, presso il Comune di San Benedetto del Tronto, vi è stata la riunione prevista dall'art.55, comma 5 e comma 7, della suindicato T.U. in materia di COMMERCIO, nella quale si è stabilito di:

- utilizzare tutte le n.26 (ventisei) deroghe massimo previste dalla normativa;
- per il centro storico e lungomare, di concedere apposita deroga per tutte le festività che non prevedano la CHIUSURA OBBLIGATORIA (art.55 comma 4) ;

Dato atto che non esiste più il divieto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale (art.11, comma 4 del D.Lgs n.114/1998);

Sentiti, in apposita riunione tenutesi presso il Comune di Grottammare in data 11.12.2009, numerosi Rappresentanti di attività commerciali esistenti sul territorio che hanno apportato all'unanimità modifiche alla bozza predisposta;

Preso atto dell'**OBBLIGO DI CHIUSURA** (art.55 comma 4) per i giorni così come meglio sotto specificato:

Giorno 2010	Specificazione
01 Gennaio	1. CAPODANNO
04 Aprile	2. PASQUA DI RESURREZIONE
25 Aprile	3. ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
01 Maggio	4. FESTA DEI LAVORATORI
25 Dicembre	5. NATALE DEL SIGNORE
26 Dicembre	6. S. STEFANO

Ritenuto che, nel centro storico e nella zona compresa tra il mare e la ferrovia, è possibile superare il limite suindicato come previsto al comma 6, lett. a) e b) dell'art.55 della L.R. n.27/2009, così come modificata e, quindi per le restanti n.28 (ventotto) giornate;

Visto il calendario delle giornate di apertura domenicali e festive per l'anno 2010, proposto dai suddetti;

D I S P O N E

1. E' CONCESSA, per l'anno 2010, a TUTTI gli ESERCIZI COMMERCIALI di VENDITA al DETTAGLIO, la DEROGA all'OBBLIGO della CHIUSURA **DOMENICALE** e **FESTIVA** nei seguenti n. 26 (ventisei) giorni:

Giorno 2010	N° di Deroghe concesse e Specificazione
-------------	---

03 Gennaio	1. Domenica
06 Gennaio	2. Domenica (Epifania) – inizio saldi di fine stagione
28 Marzo	3. Domenica
02 Maggio	4. Domenica
30 Maggio	5. Domenica
02 Giugno	6. Mercoledì – Festa della Repubblica
06 Giugno	7. Domenica – periodo estivo (inizio)
13 Giugno	8. Domenica – periodo estivo
20 Giugno	9. Domenica – periodo estivo
27 Giugno	10. Domenica – periodo estivo
04 Luglio	11. Domenica – periodo estivo
11 Luglio	12. Domenica – periodo estivo
18 Luglio	13. Domenica – periodo estivo
25 Luglio	14. Domenica – periodo estivo
01 Agosto	15. Domenica – periodo estivo
08 Agosto	16. Domenica – periodo estivo
22 Agosto	17. Domenica – periodo estivo
29 Agosto	18. Domenica – periodo estivo
05 Settembre	19. Domenica – periodo estivo
14 Novembre	20. Domenica
21 Novembre	21. Domenica
28 Novembre	22. Domenica
05 Dicembre	23. Domenica (Anticipazione periodo Festività natalizie)
08 Dicembre	24. Mercoledì – Festività natalizia (Immacolata Concezione)
12 Dicembre	25. Domenica
19 Dicembre	26. Domenica

2. la **CHIUSURA INFRASETTIMANALE** degli ESERCIZI COMMERCIALI di VENDITA al DETTAGLIO **NON E' PIU' OBBLIGATORIA** ; a tal fine i titolari delle attività commerciali **dovranno**:
- comunicare** tramite apposita nota (**vedi modello allegato 1**), da consegnare all'Ufficio Protocollo, il quale provvederà alla trasmissione al servizio Sviluppo Economico e, per conoscenza, al Comando di Polizia Municipale, **il periodo nel quale non viene effettuata la chiusura infrasettimanale**; tale comunicazione ha validità fino a successiva comunicazione;
 - esporre apposito cartello** per comunicare alla cittadinanza quanto previsto alla precedente lettera a);
 - utilizzare sempre il suddetto modello allegato 1** per comunicare eventuali variazioni della precedente comunicazione;
3. che nel periodo estivo, inoltre: **dal 2 GIUGNO al 19 SETTEMBRE 2010**, è possibile derogare al limite delle n.13 (tredici) ore di apertura giornaliera **con possibilità di tenere aperti fino alle ore 24,00**; a tal fine il titolare dell'attività dovrà apporre ben visibile una cartello con l'indicazione dell'ORARIO di APERTURA;
4. che nelle zone del territorio comunale ricomprese nell'art.55, comma 6, punto a) e b), della L.R. n.27/2009, precisamente:
- CENTRI STORICI**, (*Paese Alto ed il Territorio compreso fra Viale Balestra a Sud, Strada Statale 16 ad Ovest, Viale Sisto V° a Nord, ferrovia ad Est*);
 - Zona LUNGOMARE**, *individuata nell'area compresa tra il mare e la linea ferroviaria;*
- gli esercizi commerciali in esse situati **possono derogare all'obbligo della chiusura DOMENICALE e FESTIVA nelle** nelle restanti n. **28 (ventotto)** giornate.
5. che è, pertanto, **VIETATA, nell'anno 2010, l'APERTURA** nei giorni di:

Giorno 2010	Specificazione
01 Gennaio	1. CAPODANNO
04 Aprile	2. PASQUA DI RESURREZIONE
25 Aprile	3. ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
01 Maggio	4. FESTA DEI LAVORATORI
25 Dicembre	5. NATALE DEL SIGNORE
26 Dicembre	6. S. STEFANO

6. che gli esercizi specializzati nella vendita di auto hanno facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, oltre che nei giorni fissati dalla presente ordinanza, tenuto conto della loro dislocazione nel territorio, anche in occasione di campagne pubblicitarie a carattere nazionale (c.d. *open week-end*) al solo scopo espositivo e di prova, con esclusione dell'attività di vendita;

La Forza Pubblica è incaricata della verifica del rispetto della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza, che è immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso al TAR - MARCHE entro 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio.

Si dispone, *inoltre*, l'affissione della presente all'albo pretorio di questo Comune per 30 giorni consecutivi *nonché* l'inserimento della stessa nel sito internet di questo Comune e, la trasmissione, *per conoscenza e norma*:

- *alla Giunta Regionale Marche;*
- *al Comando di Polizia Municipale, sede,*
- *alla Stazione dei Carabinieri di Grottammare,*
- *alle Associazioni delle imprese del commercio.*

IL SINDACO
F.to: Luigi Merli

GG/gg

Si consiglia di presentare in duplice copia di cui
n.1 timbrata dall'Ufficio PROTOCOLLO da tenere agli atti

SPAZIO PER ETICHETTA
PROTOCOLLO COMUNALE

AI COMUNE:

Servizio SVILUPPO ECONOMICO

Al Comando di Polizia Municipale

Via Marconi, 50

63013 GROTTAMMARE

e, p.c.

Oggetto Comunicazione di NON EFFETTUAZIONE della **CHIUSURA**
INFRASETTIMANALE dell'attività di commercio fisso.

Il/La Sottoscritto/a

titolare/gestore dell'**attività commerciale** denominata:

sita a GROTTAMMARE in via/piazza

telefono _____ fax _____

COMUNICA

1. che NON EFFETTUERA' LA CHIUSURA INFRASETTIMANALE dell'attività nel sotto indicato periodo:

dal ____/____/____ **al** ____/____/____

2. che esporrà apposito cartello per comunicare alla cittadinanza quanto previsto.

3. che trasmetterà apposita comunicazione al Comune ed informerà la cittadinanza, con un preavviso di almeno 5 giorni, di eventuali modifiche alla presente.

Grottammare li , _____

Firma del titolare

ORDINANZA n.179 del 14.12.2009 - DEROGHE ecc. ANNO 2010

ANNO 2010	G I O R N I																														
MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GENNAIO	1		3			6				10							17							24						31	
Giorno della settimana	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
FEBBRAIO							7							14															28		
Giorno della settimana	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D			
MARZO							7							14															28		
Giorno della settimana	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M
APRILE				4	5						11							18											25		
Giorno della settimana	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	
MAGGIO	1	2								9						16								23						30	
Giorno della settimana	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
GIUGNO		2				6							13															27			
Giorno della settimana	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	
LUGLIO				4						10	11							18										25			
Giorno della settimana	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
AGOSTO	1										8						15												29		
Giorno della settimana	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
SETTEMBRE					5									12															26		
Giorno della settimana	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	
OTTOBRE			3																											31	
Giorno della settimana	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
NOVEMBRE	1																												28		
Giorno della settimana	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	
DICEMBRE					5																									25	26
Giorno della settimana	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V

Riepilogo

T	CS	O	C
---	----	---	---

2	4	1	0
---	---	---	---

0	4	0	0
---	---	---	---

1	3	0	0
---	---	---	---

0	3	2	0
---	---	---	---

2	3	1	0
---	---	---	---

5	0	0	0
---	---	---	---

4	0	0	0
---	---	---	---

4	1	0	0
---	---	---	---

1	3	0	0
---	---	---	---

0	5	0	0
---	---	---	---

3	2	0	0
---	---	---	---

4	0	2	0
---	---	---	---

26	28	6	0
----	----	---	---

TOTALE COMPLESSIVO GIORNATE FESTIVE n. 60 di cui: DOMENICHE n. 52 ALTRE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI n. 8 10 Luglio Festa del PATRONO

GIORNATE di CHIUSURA OBBLIGATORIA previste dalla L.R.n.27/2009 n. 6 1° Gennaio - 4 Aprile (Pasqua) - 25 Aprile - 1° Maggio - 25 e 26 Dicembre

DEROGHE CONCEDIBILI n. 23 elevabili a n. 26 per TUTTI

16 Febbraio: CARNEVALE

ULTERIORI DEROGHE solo per centro Storico ecc. n. 28 CHIUSURA per FESTIVITA' n. 0

Nota Bene:

- a) CENTRI STORICI, (Paese Alto ed il Territorio compreso fra Viale Balestra a Sud, Strada Statale 16 ad Ovest, Viale Sisto V° a Nord, ferrovia ad Est);
- b) ZONA LUNGOMARE, individuata nell'area compresa tra il mare e la linea ferroviaria;

Nel periodo ESTIVO: (dal 2 Giugno al 19 Settembre 2010) è possibile derogare al limite delle n.13 (tredici) ore di apertura giornaliera ed arrivare fino alle ore 24,00

Nota Bene:MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE: facoltativa - comunque effettuare comunicazione con apposito modello

SALDI di FINE STAGIONE:	invernali	dal 2 Gennaio al 1° Marzo
D.G.R.n.1969 / 2009	estivi	dal 7 Luglio al 30 Settembre